

REGOLAMENTO SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEIO

Art. 1 - Definizione

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo dell'Università degli Studi dell'Aquila, di seguito denominato "Sistema", è costituito dall'insieme delle strutture bibliotecarie e di documentazione dell'Università e delle risorse destinate al loro funzionamento, volte all'erogazione di servizi di integrazione e di supporto per la didattica e la ricerca.

Art. 2 - Finalità

1. Il Sistema ha lo scopo di assicurare, in modo coordinato ed organizzato, a favore della propria comunità di utenti:
 - a. la migliore fruizione, lo sviluppo, l'aggiornamento, la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentale posseduto
 - b. il trattamento, l'accesso e la diffusione dell'informazione, con particolare riguardo sia alle risorse possedute localmente che a quelle remote
 - c. l'eliminazione degli ostacoli alla fruizione delle risorse bibliografiche ed informative da parte di utenti svantaggiati.
2. Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Ateneo partecipa a cooperative, reti e consorzi, sia locali che nazionali e internazionali che perseguono, in particolare, obiettivi di sviluppo e diffusione della ricerca di qualità e di efficacia dei servizi.

Art. 3 - Struttura

Organo deliberante del Sistema è il Consiglio Scientifico di Ateneo per il Sistema Bibliotecario di Ateneo.

Il Consiglio è composto da:

- il Referente del Rettore per il Sistema Bibliotecario di Ateneo, che lo presiede;
- un delegato per ogni Dipartimento di Ateneo designato dal Direttore di Dipartimento;
- uno studente designato dal Consiglio Studentesco.

Il Consiglio Scientifico di Ateneo può articolarsi al suo interno in strutture di coordinamento.

Partecipano alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, i Coordinatori delle Aree di Biblioteca.

Art. 4 - Funzioni

Il Consiglio svolge le seguenti funzioni:

- determina le linee di indirizzo scientifico del Sistema e ne verifica l'attuazione;
- predispose il Piano pluriennale di sviluppo del Sistema;
- redige la relazione annuale sullo stato del Sistema e la trasmette al Senato Accademico;
- propone annualmente agli organi di governo le richieste di finanziamento al bilancio;
- propone eventuali richieste straordinarie per esigenze non programmate;
- cura e promuove lo sviluppo e il coordinamento dei servizi, con particolare attenzione al digitale e all'innovazione tecnologica;
- svolge una costante attività di monitoraggio e valutazione dei servizi offerti e delle risorse impiegate;
- propone adeguamenti normativi per favorire efficienza ed efficacia dei servizi offerti dal Sistema, nonché sue modificazioni strutturali;
- delibera il Regolamento Generale dei Servizi e la Carta dei Servizi;
- esprime il parere su convenzioni e proposte di collaborazione con altri Enti;
- stabilisce i criteri di accettazione delle donazioni.

Alla riunione del Consiglio, qualora se ne manifesti necessità possono essere invitati esperti in grado di fornire specifici supporti tecnici all'attività del Consiglio stesso.

Il Consiglio viene nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni.

All'inizio di ogni mandato il Consiglio del Sistema designa un Segretario scelto tra i Coordinatori delle Aree delle Biblioteche che fanno parte del Consiglio stesso.

Questi ha il compito di collaborare con il Presidente per verbalizzare e conservare gli atti del Consiglio di Ateneo per il Sistema Bibliotecario di Ateneo e per dare impulso ed attuazione alle iniziative che ogni anno il Sistema riterrà opportuno gestire in maniera comune a livello di Ateneo.

Art. 5 - Sedi

Il Sistema si articola in almeno una sede per Polo tra quelli attualmente esistenti (Polo Centro, Polo Coppito, Polo Roio).

La dotazione libraria delle sedi è patrimonio dell'Ateneo ed è composto dai conferimenti delle ex Biblioteche di Facoltà e dalle acquisizioni future effettuate in forma congiunta o separatamente dai singoli Dipartimenti.

Art. 6 - Patrimonio librario

Il patrimonio librario e documentale che l'Ateneo finanzia e gestisce, direttamente e tramite i suoi organi, è custodito nelle sedi.

Esse verranno regolate da un Regolamento Generale dei Servizi, eventualmente integrato sulla base di specifiche esigenze di funzionamento di ciascuna sede.

Il Regolamento Generale del Sistema si ispira ai seguenti criteri comuni di gestione del patrimonio librario (ove nel termine "libro" è compreso ogni materiale anche non cartaceo di studio e di consultazione):

1. tutti i libri acquisiti dal Sistema Bibliotecario di Ateneo e dai Dipartimenti o dai singoli docenti anche con fondi amministrati dai Dipartimenti devono essere catalogati con il sistema comune a tutto l'Ateneo;
2. tutti i libri devono essere sempre accessibili a tutti gli utenti. Il prestito deve essere organizzato conformemente a tale principio;
3. non si possono acquistare libri o stipulare abbonamenti a riviste già esistenti nelle sedi, se non motivatamente ed in casi eccezionali;
4. il Sistema deve tendere ad ampliare il più possibile l'offerta dei servizi, sia incrementando il patrimonio librario, sia prolungando l'orario di apertura sia valutando la possibilità di estendere la platea degli utenti.